



REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE
Direzione di Area 3
Organizzazione e Risorse
Settore Bilancio Finanze e Provveditorato
Via Cavour 18 - 50129 Firenze

L'Elenco dei fornitori del Consiglio regionale della Toscana sarà utilizzato nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori e di forniture di beni e servizi, della Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 e del Regolamento Interno n. 5 del 20 luglio 2004 Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità (RIAC).

Organizzazione e struttura

Con decorrenza 1° maggio 2010, l'Elenco dei fornitori, in conformità a quanto prescritto dall'art. 50 del RIAC, verrà gestito con modalità telematiche sul sito del Consiglio regionale della Toscana si articola nelle seguenti sezioni:

- Sezione I – SERVIZI
- Sezione II – BENI
- Sezione III – LAVORI

Ciascuna sezione è suddivisa in categorie per le varie tipologie merceologiche.

Iscrizione e gestione

Le richieste d'iscrizione degli operatori economici dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il sistema telematico accedendo al sito web dell'Ente. La documentazione da produrre, da compilare in rete sull'apposito form, consiste nella richiesta di iscrizione/ domanda di

abilitazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La domanda di iscrizione viene generata in automatico dal sistema telematico. La predetta richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente l'iscrizione. La data della richiesta di iscrizione/domanda di abilitazione dovrà coincidere con la data di registrazione al sistema.

Ogni domanda presentata in altro modo verrà rigettata e non si procederà all'iscrizione.

Sarà cura degli operatori iscritti all'Elenco comunicare ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale e di tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata nel termine di quindici giorni dal verificarsi della variazione intervenuta, provvedendo alla variazione dei dati sul relativo form di iscrizione. La comunicazione di variazione dei dati viene generata in automatico dal sistema telematico.

Le iscrizioni all'Elenco diventeranno efficaci con comunicazione da parte dell'ufficio competente inviata tramite il sistema telematico. In conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del RIAC, l'inserimento nell'Elenco o il suo motivato diniego deve avvenire, salvo particolari esigenze istruttorie, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di iscrizione. In caso di supplemento di istruttoria il termine decorrerà dalla presentazione da parte dell'operatore economico delle integrazioni richieste.

Gli operatori economici saranno inseriti nelle categorie merceologiche richieste secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

L'inserimento nell'Elenco ha validità di tre anni decorrenti dal momento dell'iscrizione.

Alla scadenza del triennio l'operatore economico potrà ripresentare domanda per il rinnovo dell'iscrizione stessa.

Il sistema telematico segnalerà in tempi utili, ai soggetti iscritti, l'approssimarsi del termine di scadenza dell'iscrizione. Gli operatori economici che intendono rinnovare l'iscrizione dovranno rientrare (con propria userid e password) sul form di iscrizione e procedere ad una nuova iscrizione con l'aggiornamento, se necessario, dei dati rispetto all'ultima comunicazione effettuata. Il mancato rinnovo determina la decadenza dall'elenco.

Il Settore Bilancio, Finanze e Provveditorato effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cadenza annuale al mese di giugno, il controllo dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di iscrizione/rinnovo, tramite sorteggio nella misura del 10%, arrotondato per eccesso. Resta salva la facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di richiedere agli iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori.

Si procederà alla sospensione d'ufficio dall'Elenco in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione (artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06);
- applicazione di penali, da parte del Consiglio regionale, per un ammontare pari almeno al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- risoluzione di un rapporto contrattuale con il Consiglio regionale per fatto addebitabile all'operatore economico;
- sussistenza di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza, di pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione costituisce causa ostativa per una nuova iscrizione per un periodo di anni tre. Il procedimento di sospensione sarà avviato dall'ufficio competente del Settore Bilancio Finanze e Provveditorato, con comunicazione all'operatore economico tramite il sistema telematico, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni.

Utilizzazione dell'elenco fornitori

L'Elenco fornitori sarà utilizzato, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 50 del RIAC, quale strumento cui attingere per l'affidamento di forniture, servizi e lavori tramite **procedure negoziate** ai sensi del D.Lgs. 163/2006; resta ferma la facoltà di ciascun responsabile di ampliare ulteriormente il numero degli operatori economici da invitare alle procedure di gara, nei casi previsti dall'art. 50 comma 10 del R.I.A.C.